Anno 1874. Roma - Giovedì, 18 Giugno Num. 144.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	11	21	40
Per tutto il Regno	»	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	9	17	32
Per tutto il Regno	»	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorronò dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1947 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Tasse di registro e bollo.

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, ed alla legge 19 luglio 1868, n. 4480:

A) All'ultimo paragrafo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo è surrogato il seguente:

« Nei trasferimenti a causa di morte e nei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie, i crediti, sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nello Stato quando sono esigibili nel medesimo, o sono assicurati sui beni posti in esso, o sono correspettivi di contratti su stabili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati fra nazionali in Italia. »

B) All'articolo 23 del decreto summentovato, ed agli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1868, viene surrogato il seguente:

« Art. 23. Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio.

« Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovrà avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse località tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse località ed in analoghe condizioni.

« Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme:

« 1. Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il correspettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sarà percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente articolo 24;

« 2. Se l'atto, contratto o denuncia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici funzionari, obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta, giusta la quale la tassa sarà liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l'atto da registrarsi, il ricevitore farà una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sarà liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale; il contribuente che si crede gravato potrà dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima.

« Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti e si farà luogo a supplemento o restituzione, purchè ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sarà denunciato al ricevitore o da questi verrà altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo.

« 3. Se si tratta di mobili, la tassa si applicherà al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima, o da contrattazione dei mobili stessi anteriori di non più di sei mesi.

« 4. Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sarà applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle Camere di commercio e d'arti, o da quelle dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni più prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare. »

C) Agli articoli 24, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo sono sostituiti i seguenti:

« Art. 24. Se il valore dichiarato è riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio al giorno del trasferimento, l'Amministrazione potrà chiederne la stima, purchè lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento.

« Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potrà essere richiesta dall'Amministrazione nel solo caso in cui il prezzo od il correspettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.

« I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte di ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

« Art. 27. Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario. Giusta il risultato delle medesime si farà luogo a supplemento o a restituzione di tassa.

« Le spese del giudizio, sommariamente tassate dal pretore, saranno a carico dell'erario, o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccederà o supererà, rispettivamente, l'ottavo od il quarto, di cui all'articolo 24.

« Art. 28. Quando il valore espresso nell'atto o altrimenti dichiarato dal contribuente sia inferiore di oltre un quarto al valore accertato col mezzo della stima, oltre la tassa dovuta sulla differenza tra i due valori, sarà anche applicabile la sovratassa di che all'articolo 95.

« Art. 29. Prima che il procedimento di stima sia iniziato o ultimato, si potrà stabilire, di concerto fra l'Amministrazione e il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa. »

D) All'articolo 53 del suddetto decreto legislativo è sostituito il seguente:

« Art. 53. I debiti certi e liquidi risultanti da atto pubblico o da sentenza di data anteriore alla apertura della successione, oppure da scrittura privata, registrata prima dell'aperta successione, saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte.

« Saranno parimenti ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi risultanti da scritture private anteriori alla presente legge per le quali sieno state già corrisposte le tasse di bollo graduali o altre tasse corrispondenti prescritte dalle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione, ognora che però le dette scritture abbiano, anteriormente all'apertura della successione, acquistata data certa.

« Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredità, nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermità fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, sì le une che le altre, siano regolarmente giustificate.

« Non potranno essere ammessi in deduzione per l'effetto delle disposizioni del presente articolo i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati nei libri di commercio di che al successivo articolo 56 o in quelli del creditore ed ogni altra passività di qualsiasi natura che non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate »

E) All'articolo 69 dell'indicato decreto legislativo è sostituito il seguente:

« Art. 69 La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto e che debbono denunziarsi a termini del successivo articolo 74 si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'ufficio di registro e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sarà sottoscritta dalle parti od anche soltanto dal denunziante.

« Sarà pure denunziata, mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare, la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà; la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o l'esecuzione data ai medesimi prima che la condizione sia verificata, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione. »

F) Al capoverso dell'articolo 75 del decreto 14 luglio 1866, n. 3121, è sostituito il seguente:

« Per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti da questo decreto la denunzia e il pagamento della tassa dovranno farsi nei termini stabiliti nell'articolo 79 e nel capoverso dell'articolo 85 sotto le sanzioni penali degli articoli 95 e 97. »

G) Al primo comma dell'articolo 88 del ripetuto decreto legislativo si aggiungerà:

« .... o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunzie che debbono farsi in doppio esemplare. »

Saranno eliminate dal secondo comma le parole *denunzia di contratti verbali.*

H) Al terzo capoverso dell'articolo 95 dello stesso decreto legislativo è sostituito il seguente:

« La stessa pena sarà applicata per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati ove essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 28. »

I) All'articolo 97 del medesimo decreto legislativo è sostituito il seguente:

« Art. 97. Oltre alle pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sarà dovuta una nuova sovratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorachè il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente articolo 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'usciere gli sarà stata notificata la relativa liquidazione. »

L) In surrogazione all'articolo 150 del decreto legislativo del 14 luglio 1866:

« Art. 150. Sono esenti da registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio, o in altro modo, giusta le disposizioni del presente decreto:

« 1° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il correspettivo del contratto non ecceda le lire centoventi all'anno, o, trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire centosessanta all'anno;

« 2° Le locazioni parimenti verbali o in forma privata di terreni quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi ed il fitto e i corrispettivi non eccedano le lire cento all'anno. »

Art. 2. — *Tassa di circolazione.*

La legge 19 luglio 1868, n. 4480, è modificata come in appresso:

A) L'ultimo capoverso dell'articolo 26 è soppresso, ed è surrogato dal seguente:

« Le cambiali o effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a sei mesi, pagheranno il doppio della tassa stabilita dalla legge per le altre cambiali o recapiti mercantili.

« Alle marche per cambiali ora in uso sono aggiunte due specie del valore rispettivamente di lire dieci e di lire venti. »

B) Agli articoli 28 e 29 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 28. Per la circolazione e negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli sieno emessi a nome di Società non peranco costituite, è dovuta una tassa annuale nella misura di lire una per ogni migliaio di lire. Sono eccettuati da questa disposizione i libretti e le ricevute di che nell'articolo 21, n. 29, della legge sul bollo, le cambiali, i recapiti di commercio ed i biglietti indicati negli articoli 24 e 26 della presente legge, i titoli del Debito Pubblico dello Stato, i Buoni del Tesoro e le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre Società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 50 mila.

« Sono parimente esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni delle Società estere ammesse a fare operazioni nel Regno, e le cartelle di credito fondiario italiano, per le quali è provvisto colla prestazione dei centesimi 15 per cento annui, a forma della legge 14 giugno 1866.

« La tassa sarà liquidata sul valore dei titoli al corso medio di Borsa dell'anno precedente, o di quel minore tempo da cui dati l'emissione, detratte le somme che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

« Quando si tratti di titoli non quotati alla Borsa nell'anno precedente, o nel minore tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa si farà in base di un certificato peritale di un sindacato di pubblici mediatori presso una delle Borse di commercio del Regno, e, quando questo non venga esibito nel termine di giorni 20 dall'intimazione, si farà sul loro valore nominale, salva la detrazione predetta.

« La frazione di un migliaio che risultasse dall'addizione complessiva del valore dei singoli titoli sarà considerata come un migliaio completo.

« Art. 29. Tutti indistintamente i titoli indicati nell'articolo precedente sono esenti da registrazione a norma dell'articolo 149 del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, sulle tasse di registro. Questa disposizione non è per altro applicabile ai contratti delle Società anonime od in accomandita per azioni, ricadendo i medesimi sotto le regole comuni ai contratti fra privati. »

Art. 3. — *Tassa di manomorta.*

È soppresso il secondo paragrafo dell'articolo 13 della legge 21 aprile 1862, n. 588, ed è sostituito dai due seguenti:

« Questa tassa sarà pagata unitamente alle penali a semestri maturati.

« Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle penali oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, sarà dovuta una sopratassa in ragione del 10 per cento delle rate di tassa di cui fu ritardato il pagamento. Nei primi dieci giorni però dopo la scadenza si trasmetterà al contribuente preavviso che dentro altri dieci giorni incorrerà nella pena della sopratassa suddetta. »

Art. 4. — *Tassa sulle concessioni governative.*

Alla tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520, concernente le tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte, cioè:

« *A*) N. 48. Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite per la esclusiva difesa personale, lire 5.

« *B*) N. 49. Permesso annuale di caccia in quelle provincie dove i modi sottoindicati di caccia non sieno vietati:

« *a*) Di portare e di cacciare con armi da fuoco non proibite d'ogni specie, lire 20;

« *b*) Di cacciare con spingarda, archibuso od altra arma da getto a cavalletto o con appoggio fisso, lire 50;

« *c*) Di cacciare con reti stabili, paretaio, roccoli, prodine, boschetti per i tordi, reti aperte, ecc., lire 50;

« *d*) Di cacciare vagando con reti o altri ordigni portatili, lire 50;

« *e*) Di cacciare con lacci, con trappole e trabocchetti di ogni specie, lire 50;

« *f*) Di caccia fissa con panie, lire 15;

« *g*) Di cacciare con reti in riva al mare e con lanciatore, lire 50.

« Di contro si scriveranno le seguenti norme di liquidazione:

« Il permesso o licenza preciserà il genere di caccia per cui fu rilasciato, e, se per caccia con reti stabili, anche il luogo di preciso esercizio. »

Chiunque, avendo ottenuto il permesso di portare armi da fuoco per l'esclusiva difesa personale, se ne valga per uso di caccia, è punito con una multa di lire cento.

La contravvenzione alle disposizioni delle quali alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, è punita con una multa uguale al doppio della tassa.

Restano ferme le penalità sanzionate da altre disposizioni legislative.

Art 5 — *Bollo delle carte da giuoco.*

Alla legge del 21 settembre 1862, n. 965, sul bollo delle carte da giuoco, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

« È dichiarata contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco:

« 1° Il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali;

« 2° La circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un uffizio del bollo per la bollatura;

« 3. Il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione o la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero, quando non sieno accompagnati ad un ufficio doganale di confine con bolletta di circolazione.

« Questa bolletta di circolazione potrà essere rilasciata da qualunque ufficio doganale o di privativa e sarà valida unicamente per il tempo che sarà fissato nella medesima per il trasporto dalla fabbrica alla dogane di confine indicata dal richiedente.

« La contravvenzione di che al n. 1, è punita con multa fra le 25 e le 100 lire, e, se accertata a carico di un commerciante o di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, con multa da 100 a 400 lire.

« Qualora colla contravvenzione sia accertato l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bollate per l'estero, saranno solidariamente tenuti al pagamento della multa quelli che avranno fatto uso delle carte ed il conduttore dello stabilimento od esercizio pubblico nei cui locali sarà stata accertata la contravvenzione.

« Le contravvenzioni di che ai numeri 2 e 3 saranno rispettivamente punite con multe fra le lire 100 e 400, ed al pagamento saranno solidariamente tenuti, colla persona o colle persone a cui carico verrà rilevata la contravvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori del trasporto.

« In ogni caso avrà luogo la perdita delle carte da giuoco cadute in contravvenzione.

« Dal giorno dell'attivazione della presente legge è posto fuori d'uso l'attuale bollo delle carte da giuoco, e ne verrà sostituito altro la cui forma e distintivi saranno determinati con decreto Reale.

« La vendita delle carte da giuoco, già sottoposte al bollo, non sarà permessa che per il corso di sei mesi dopo la pubblicazione di questa legge, dopo di che dovranno essere bollate nuovamente, senza spesa del possessore, purchè questi ne faccia domanda all'Intendenza di finanza entro un mese dalla scadenza di detto termine. »

Art. 6. — *Carta bollata comprensiva della tassa di registro e bollo.*

Alle diverse qualità di carta bollata stabilite dalla legge 14 luglio 1866, num. 3122, ne è aggiunta una speciale comprensiva della tassa di bollo e di registro.

Il bollo e i distintivi di detta carta saranno determinati con decreto Reale.

Essa avrà i valori di L. 1 50
» 2 »
» 3 »
» 4 »
» 5 »
» 6 »

Questa carta speciale, quando non si preferisca la registrazione entro i termini e con le tasse fissate dalla legge di registro, potrà essere impiegata per la formazione dei seguenti atti:

a) Polizze o promesse di pagare fatte per scrittura privata a norma dell'articolo 1325 del Codice civile, allorchè la somma promessa non superi lire mille.

Se il valore della polizza o obbligazione non superi lire 200 sarà impiegata la carta da L. 2
Da oltre lire 200 a lire 400 . . . . . » 3
Da oltre lire 400 a lira 600 . . . . . » 4
Da oltre lire 600 a lire 800 . . . . . » 5
Da oltre lire 800 a lire 1000 . . . . . » 6

b) Affitti e locazioni di beni stabili e mobili e tutti gli altri contratti indicati nell'articolo 41 della tariffa annessa alla legge di registro 14 luglio 1866, n. 3121, allorchè sono fatti per scrittura privata e la somma totale del canone o della corrisposta in ragione della durata della locazione non oltrepassa lire 2000.

Se l'ammontare del canone o della corrisposta non supera lire 400, sarà impiegata la carta da . . . . L. 2
Da oltre lire 400 a lire 800 . . . . . » 3
Da oltre lire 800 a lire 1200 . . . . » 4
Da oltre lire 1200 a lire 1600 . . . . » 5
Da oltre lire 1600 a lire 2000 . . . . » 6

Per i duplicati di detti atti sarà impiegata la carta da lire 1 50.

c) Colonie parziarie, mezzerie e terzerie di che all'art. 43 della citata tariffa, quando siano fatte per scrittura privata.

Per queste scritture sarà impiegata la carta da lire 2; per i duplicati quella da lire 1 50.

Art. 7.

La sovrimposta del 20 per cento, stabilita dall'art. 1 della legge 11 agosto 1870, n. 5874, allegato *M*, è estesa alle tasse indicate agli articoli 2, 4 e 6 della presente legge.

Art. 8.

La presente legge andrà in osservanza col 1° luglio 1874.

Art. 9.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi e decreti seguenti:

1. Manomorta, 21 aprile 1862, n. 587;
2. Ipoteche, 6 maggio 1862, n. 593;
3. Carte da giuoco, 21 settembre 1862, numero 965;
4 Ipoteche, 11 maggio 1865, n. 2276, articolo 10;
5. Bollo e registro, 14 luglio 1866, numeri 3121 e 3122;
6. Ipoteche, 28 dicembre 1867, n. 4537;
7. Bollo e registro, 19 luglio 1868, n. 4480;
8. Concessioni governative, 26 luglio 1868, n. 4520;
9 Decimo, 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *M*, come pure la presente legge.

TITOLO II.

Tasse sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

Art. 1.

Le assicurazioni fatte nello Stato, tanto da Società di qualunque specie, sì nazionali, che estere, quanto da singoli individui, e quelle eziandio fatte all'estero quando si debba farne uso nello Stato, o che concernano beni stabili o mobili esistenti nello Stato, o navi con patenti di nazionalità italiana, o merci trasportate dalle medesime, o, trattandosi di assicurazioni sulla vita, riguardino persone aventi domicilio nel Regno, andranno soggette alle tasse seguenti:

1. Per le assicurazioni marittime a premio fisso, e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato:

Tassa di cent. 5 una volta tanto per ogni lire mille di somma assicurata se il premio non eccede i cent. 20 per cento,

Di cent. 10 una volta tanto per il premio da oltre cent. 20 a cent. 40 per cento,

Di cent. 15 per il premio da oltre cent. 40 a cent. 80 per cento,

Di cent. 20 per il premio da oltre cent. 80 a lire 1 per cento,

Di cent. 40 per il premio da oltre lire 1 a lire 1 50 per cento,

Di cent. 60 per il premio da oltre lire 1 50 a lire 1 75 per cento,

Di cent. 80 per il premio da oltre lire 1 75 a lire 2 per cento,

Di lire 1 per il premio da oltre lire 2 a lire 2 50 per cento,

Di lire 1 25 per il premio da oltre lire 2 50 a lire 3 50 per cento,

Di lire 1 50 per il premio da oltre lire 3 50 ad ogni maggior somma.

II. Per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato, tassa di centesimi 75 per ogni migliaio di lire della somma assicurata.

III. Per le assicurazioni di merci viaggianti pei fiumi, laghi e per terra:

Tassa di cent. 1 per ogni migliaio di lira di somma assicurata se il premio non supera i cent. 20 per mille,

Di cent. 2 per il premio da oltre i cent. 20 a cent. 50 per mille,

Di cent. 5 per il premio da oltre cent. 50 a lire 1 per mille,

Di cent. 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 1 25 per mille,

Di cent. 20 per il premio da oltre lire 1 25 a lire 1 50 per mille;

Di cent. 25 per il premio da oltre lire 1 50 a lire 2 per mille,

Tassa di cent. 30 per il premio da oltre lire 2 ad ogni maggior somma.

IV. Per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue *(tontine)*:

Tassa di cent. 25 per ogni 100 lire su ciascun versamento a misura che sarà eseguito.

V. Per le assicurazioni contro i danni degl'incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali:

Tassa di cent. 4 quando la misura unitaria del premio non eccede il 2 50 per mille;

Di cent. 5 quando è da lire 2 50 in su.

VI. Per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra assicurazione di redditi:

Tassa pure annuale di cent. 10 per ogni migliaio di lire di somma assicurata.

Art. 2.

I contratti di riassicurazione non sono soggetti a nuova tassa se il contratto di assicurazione primitiva sia stato regolarmente registrato nel Regno. In caso contrario va soggetto il contratto di riassicurazione alle stesse tasse fissate nell'articolo precedente.

Art. 3.

Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intiera annata quando anche la polizza di assicurazione esprima una durata minore di un anno, e sarà di regola pagata a trimestri maturati.

Art. 4.

I contratti vitalizi mediante una somma di denaro potranno in avvenire farsi dalle Compagnie di assicurazione, sì nazionali che straniere, debitamente autorizzate, anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto di autorizzazione.

Si pagherà per tali contratti, e per una volta tanto, la tassa di cinquanta centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il correspettivo delle annualità vitalizie.

Le sopraddette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro cinque giorni dalla loro data, essere registrate presso l'uffizio incaricato dal Governo della riscossione della tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito regolamento.

Saranno soggetti alla tassa di che nel presente articolo anche i contratti vitalizi stipulati all'estero per polizza privata, quando concernano persone che hanno domicilio nel Regno, e dovranno essere registrati entro i termini stabiliti dal successivo articolo sesto.

Art. 5.

Non sarà data forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere relative a contestazioni derivanti dalle operazioni accennate negli articoli 1, 2 e 4 della presente legge se non si esibirà il certificato legale di essersi pagata la tassa nel termine fissato nella presente legge.

Art. 6.

Le assicurazioni di ogni genere di che ai primi due numeri dell'articolo 1, contratte così dalle Compagnie come dai particolari, dovranno essere registrate entro il termine di cinque giorni dalla loro stipulazione, in un libro tenuto dall'Amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione del nome dei contraenti, del destino del viaggio, del nome del bastimento e del capitano, del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge.

Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi dei bastimenti e del capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola in *quovis* od altra equivalente.

Le assicurazioni stipulate all'estero dovranno essere registrate nel termine di due mesi dalla loro data se fatte in Europa, e di sei mesi se fuori di Europa.

La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo quarto sarà annotata dalla pubblica Amministrazione sugli atti che le saranno presentati.

Art. 7.

La tassa cui sono sottoposte dai numeri 1 e 2 dell'articolo 1 le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione si applica annualmente sull'intiero valore che dalle perizie eseguite in occasione dell'assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessorii.

Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

I certificati ed altri recapiti che si rilasciano dalla Società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione nella Società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro cinque giorni dalla loro data a norma del precedente articolo 6. Mancando i certificati o i recapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

In caso che i certificati od i recapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionate contenessero indicazioni reputate dall'Amministrazione insufficienti, potrà l'Amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle eseguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte, da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate.

Art. 8.

Le tasse dovute per le polizze e pei contratti accennati negli articoli 4, 6 e 7 dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta.

Art. 9.

Le Società ferroviarie pel trasporto delle merci o valori che assicurano e quelle che fanno assicurazioni per laghi, fiumi e terra e le Società che fanno assicurazioni diverse da quelle comprese nei precedenti articoli 4, 6 e 7 dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la loro sede uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa secondo il modulo che verrà dato loro dall'Amministrazione delle finanze, e farne il contemporaneo pagamento a norma dell'articolo 3.

Ove le particolari condizioni della Società non permettano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, l'Amministrazione delle finanze, dietro giustificata domanda della Società, potrà concedere che lo stato di tutte le operazioni soggette a tassa sia prodotto annualmente all'ufficio demaniale.

Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà eseguito a trimestri maturati in base delle operazioni dell'anno precedente, ed in via approssimativa, se si tratta di Società di nuova istituzione, salvo la liquidazione della tassa definitiva alla presentazione dello stato annuale.

La produzione dello stato trimestrale od annuale sopraccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese od entro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o dell'anno cui lo stato si riferisce.

Art. 10.

Tutte le Compagnie o Società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 1 e 4 della presente legge, e, quanto alle Compagnie o Società estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno, per ordine di data, sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento, od altra operazione qualunque soggetta a tassa.

Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato in ogni pagina, visto e firmato da un giudice del tribunale di commercio o del tribunale civile di circondario che ne farà le veci.

Entro i primi quindici giorni successivi al termine di ogni trimestre, i direttori od amministratori delle Compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione della imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato.

L'Amministrazione finanziaria potrà dispensare dall'obbligo di tenere il repertorio le Società e Compagnie che fanno esclusivamente le operazioni di assicurazione, di che ai numeri 5 e 6 dell'articolo 1, purchè esse si obblighino a permettere agli agenti finanziari di riscontrare le note trimestrali od annuali delle operazioni, sì con le polizze originali, che con i registri delle sedi sociali nei quali le polizze medesime siano designate.

Art. 11.

I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, od i corrispondenti, mandatari o rappresentanti dei commercianti esteri, saranno pure obbligati di tenere il repertorio per detti atti e di presentarlo a norma del precedente articolo 10. I non commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, in luogo della tenuta del repertorio dovranno produrre all'ufficio demaniale la copia in carta libera di ciascun atto entro trenta giorni dalla sua data.

Art. 12.

Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private soggette a tassa a norma della presente legge saranno parimente obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, ed a presentarlo all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 10.

Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo.

Art. 13.

Le Società straniere aventi rappresentanza o sede di esercizio nel Regno, ed i cui titoli di azione o d'obbligazione vanno esenti dalla tassa di negoziazione, giusta l'articolo 29 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, saranno invece soggette alla tassa annuale dell'uno per mille sovra tutti i capitali complessivi da esse destinati alle operazioni nello Stato, indicate nella presente legge.

L'Amministrazione delle Finanze, sentiti i rappresentanti di tali Società, determinerà in ciascun anno la somma di essi capitali su cui la tassa dovrà essere liquidata, tenendo conto dell'importare delle operazioni che fecero nel decorso anno.

Art. 14.

Il pagamento della tassa dovuta a termini del precedente articolo si farà a trimestri maturati. Ove la Società straniera cessasse intieramente per qualsivoglia motivo di fare operazioni nello Stato, dovrà pagarsi la tassa soltanto sino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà aver avuto luogo la cessazione.

Art. 15.

Le Società, Compagnie o Associazioni già esistenti al 30 giugno 1874 che facciano operazioni di assicurazioni o contratti vitalizi dovranno, entro il terzo trimestre di detto anno, denunziare per iscritto all'ufficio del bollo o del registro del luogo nel quale hanno la loro sede principale:

1. La qualità delle operazioni che fanno;

2. La sede principale e quelle figliali o succursali;

3. Il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti o firmatari responsabili.

Eguale denunzia, nei trenta giorni decorribili da quello della prima operazione fatta dopo il 30 giugno 1874, dovrà farsi dalle Società, Compagnie o Associazioni di nuova istituzione, e dai privati.

Sono pure tenuti alla stessa denunzia all'ufficio del luogo ove hanno la loro residenza i rappresentanti, mandatari o corrispondenti di Case o Compagnie estere, sia per le operazioni da essi fatte nello Stato per conto dei loro committenti, sia per quelle fatte o datate dall'estero che concernano beni mobili od immobili posti nello Stato o navi di patente nazionale, o merci caricate sulle medesime; o che, trattandosi di assicurazioni sulla vita o di contratti vitalizi, riguardino persone domiciliate nel Regno.

Ove la prima operazione fosse fatta all'estero, la denuncia dovrà eseguirsi entro i termini rispettivamente stabiliti dall'art. 6.

Art. 16.

I rappresentanti, gerenti, firmatari, mandatari o corrispondenti sono solidariamente responsabili colla Società che rappresentano per il pagamento delle tasse, sopratasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

Così pure i rappresentanti, mandatari o corrispondenti delle case o commercianti esteri che facciano operazioni di che agli articoli 1, 4 e 7 della presente legge sono solidariamente responsabili colle parti, per il pagamento delle tasse e delle penalità dovute.

Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute.

Nelle Società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla Società.

Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimente responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati pel pagamento delle tasse, sopratasse ed altre penalità incorse pei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione.

Art. 17.

Per l'applicazione delle tasse stabilite in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computata come un centinaio o migliaio intiero.

Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

Quanto alle Società di assicurazione di cui all'articolo 9 si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo.

Art. 18.

Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri computabili dal 1° gennaio di ciascun anno.

Se la tassa dovuta dalla Società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo.

Art. 19.

Potranno le Società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamenti, ed altri atti qualsiansi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto al bollo straordinario sì e come è stabilito dalla legge sulla tassa di bollo.

Alle Società e Compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 1 è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in quest'articolo, contrattando collo Stato un abbuonamento annuale: quanto alle assicurazioni sulla vita, nella ragione di lire due per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciaschedun anno alla Società o Compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 5 e 6 dell'articolo 1, nella ragione di due centesimi per ogni mille lire dell'ammontare complessivo dei valori assicurati in base ai contratti in corso di esecuzione.

La liquidazione ed il pagamento della tassa di abbuonamento annuale si faranno colle norme stesse segnate dall'articolo 9 per le tasse imposte dall'articolo 1.

Le Società o Compagnie che, dopo di aver contrattato un abbuonamento, vorranno rinunziarvi, saranno tenute a pagare una tassa di bollo di una lira per ogni polizza in corso di esecuzione, qualunque fosse la dimensione della carta ed il numero degli esemplari di ogni singola polizza.

Con apposito regolamento saranno stabilite le altre norme occorrenti nei casi di abbuonamento.

Art. 20.

Saranno esenti dalla tassa di registro, secondo le norme stabilite dall'articolo 148 della legge relativa, i contratti di assicurazione e i contratti vitalizi di che agli articoli 1 e 4 della presente legge e le relative quietanze o ricevute parziali di pagamento.

Art. 21.

È punita colla multa di lire 100 la omessa presentazione in tempo utile dello stato trimestrale od annuale, di cui all'articolo 9, delle operazioni soggette a tassa e dei repertori dalla presente legge prescritti.

Art. 22.

Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 10, 11 e 12, si incorrerà in una pena di lire 100 per ogni atto che avrebbe dovuto essere inscritto sul repertorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle lire 100 alle lire 1000.

Art. 23.

Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei certificati, recapiti, repertori e stati, prescritti negli articoli 7, 9, 10, 11 e 12, oltre alla sopratassa dovuta per mancato pagamento della tassa normale si incorrerà nella pena di lire 100 per ogni atto non registrato.

La stessa pena di lire 100 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 6 e per la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui nell'articolo 11.

Art. 24.

Omettendosi di fare nei prescritti termini la denunzia imposta dall'articolo 15 della presente legge, s'incorrerà nella pena di lire 100.

Art. 25.

Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denunzia, a norma dell'articolo precedente, è dovuta per una volta tanto la sovratassa del triplo della tassa normale dalla Società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1, qualora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse, oltre i 20 giorni dalla scadenza del trimestre, dà luogo all'applicazione della sovratassa del quarto oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.

Art. 26.

Vi ha prescrizione:

1° Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate;

2° Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.

Art. 27.

L'azione per il conseguimento della sopratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.

Art. 28.

Per la riscossione delle tasse e sovratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulla tassa di registro. L'Amministrazione dovrà rilasciare in questo caso al reclamante la ricevuta del ricorso da esso fatto.

Art. 29.

Contro la domanda delle tasse e sovratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi all'Intendenza provinciale di finanza.

Art. 30.

Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa rimane alla medesima aperta la via contenziosa.

Non potrà però l'Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 31.

La decisione delle controversie riguardanti le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta al tribunale civile del circondario nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene controverse.

Art. 32.

La sovraimposta del 20 per cento stabilita dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1870, numero 5784, allegato *M*, è mantenuta per le tasse stabilite e riordinate colla presente legge, la quale andrà in osservanza col 1° luglio 1874.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 385,668 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 39,158 della soppressa Direzione di Palermo) per L. 35 (trentacinque) al nome di Lo Buono Maria e Michele fu Sebastiano minori rappresentati dal sacerdote D. Giuseppe Battaglia di Francesco tutore domiciliati in Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lo Bono Maria e Michele fu Sebastiano, minori rappresentati come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto ed al domandato tramutamento in titoli al portatore.

Firenze, il 13 giugno 1874.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª pubblicazione)

In ordine al prescritto dall'articolo 143 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza, resta diffidato chiunque possa avervi interesse, che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resterà di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire 100 fatto da Morra Michele fu Francesco nella ora soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti di Napoli, per cauzione di sua libertà provvisoria come da polizza n. 4306.

Firenze, li 23 maggio 1874.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
MORGHEN.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

I giornali inglesi commentano il voto della Camera dei comuni, col quale fu respinta la mozione del signor Newdegate relativa ad una inchiesta sui monasteri e conventi, all'uopo di porre questi stabilimenti sotto la sorveglianza dello Stato. Dalle loro spiegazioni risulta in sostanza che, se in questa occasione il Parlamento britannico ha voluto riaffermare i suoi principii di intiera libertà, e la sua ripugnanza per le teorie del protestantismo persecutore e ultraortodosso, esso tuttavia comincia a preoccuparsi delle pretensioni e dei progressi dell'ultramontanismo. Il *Daily News* fa osservare che il signor Newdegate non domandava fuorchè quello che già esiste anche in paesi cattolici, e che la decisione del Parlamento non deve punto essere attribuita ad un desiderio di proteggere comechessia le istituzioni monastiche, il numero delle quali viene costantemente crescendo sul suolo britannico; ma non si volle loro sacrificare la libertà di associazione. Per questa ragione la Camera accolse favorevolmente le parole del signor Gothorne Hardy, allorquando egli disse che i cattolici romani probabilmente non si opporranno al rendere pubbliche le liste degli abitanti dei conventi e dei monasteri.

Il *Morning Post* dice che il signor Newdegate è sinceramente convinto della necessità di raccomandare allo Stato una più stretta sorveglianza di questi istituti, e soggiunge che questo convincimento è comune ad una gran parte della popolazione. Del resto, colla risoluzione della Camera non è posta in questione l'autorità dello Stato, ma si volle significare che le disposizioni legislative attuali bastano senza provvedimenti speciali.

Un telegramma indirizzato da Berlino al *Times*, contro a quanto era stato prima annunziato da un telegramma dell'*Indépendance Belge*, dice che il Consiglio federale germanico

ha approvato il progetto di legge che introduce il matrimonio civile in tutto l'impero, conformemente alla risoluzione già presa dal Parlamento germanico.

Ma l'*Indépendance Belge* risponde che il telegramma del *Times* non è esatto. Il Consiglio federale non ha ammesso il progetto di legge, risultato della iniziativa parlamentare, ma si è limitato a domandare che il governo federale facesse compilare un nuovo progetto che modificasse alcune disposizioni sulle quali i governi differivano d'avviso, lasciando loro la facoltà di adottare la nuova legislazione alle particolari condizioni nelle quali alcuni Stati si trovano; così che la decisione del Consiglio federale implicherebbe l'approvazione del principio stesso della legge parlamentare. Anche la Baviera vi ha aderito.

Lo stesso Consiglio federale ha cominciato col giorno 16 giugno le discussioni plenarie delle leggi relative all'ordinamento giudiziario per tutto l'impero. Un telegramma della *Neue Freie Presse*, sotto la data di Berlino 15, reca che il principe cancelliere presenterà nella prossima sessione autunnale un progetto di legge imperiale sul matrimonio civile.

I giornali di Vienna annunziano che il generale barone di Kühn si ritira dal ministero della guerra, e che gli succede il barone Koller, attuale governatore di Praga.

Da tutto ciò che scrivono i fogli parigini del 15 apparisce la grandissima aspettazione in cui si viveva nella capitale francese, in attesa di quel che avrebbe deliberato l'Assemblea il giorno seguente circa la proposta del centro sinistro per la proclamazione della repubblica.

« Il paese, scrivono i *Débats*, attende con ansietà la deliberazione dell'Assemblea, poichè si tratta per lui di una prova che può essere l'ultima: si tratta di sapere se esso sarà indefinitamente abbandonato a tutti i pericoli di un regime provvisorio, o se potrà conservare la speranza di vedere costituirsi ben presto un governo duraturo, basato sopra un complesso di istituzioni fisse e nettamente definite. »

La *France* dal canto suo scrive: « Si tratta direttamente ed apertamente della organizzazione della repubblica. Ora, siccome è divenuto ogni giorno più evidente che, all'infuori di una organizzazione repubblicana, l'Assemblea è nella assoluta impotenza di raggiungere alcuna meta, essa è indispensabilmente posta nell'alternativa o di accettare in massima un regime contro cui ha esaurite tutte le resistenze e tutti i sotterfugi, o di proclamare con un ultimo scrutinio negativo che essa non ha e non vuole avere altra politica che l'equivoco. In quest'ultimo caso i deputati non possono dissimularsi che la parola scioglimento sarebbe sulle bocche di tutti. »

Il *Soleil* argomenta che una repubblica del centro sinistro non può essere appoggiata nè da una maggioranza di destra, nè da una maggioranza di sinistra. Tuttavia il *Soleil* crede che sarebbe stato estremamente impolitico il rifiutare di prendere in esame la questione. Si sarebbe rischiato di esasperare il centro sinistro e di spingerlo nelle braccia della sinistra per fare di conserva con lei una campagna in favore dello scioglimento. « D'altronde, scrive il foglio citato, il rinvio della proposta alla Commissione delle leggi costituzionali non implica in alcuna guisa l'adozione della proposta. La Commissione esaminerà questa e le altre serie proposte costituzionali che potessero venir fatte e riferirà intorno alle medesime all'Assemblea. Ecco tutto. »

La *République Française* non promette, nè rifiuta il concorso della sinistra repubblicana; quasi quasi l'organo del signor Gambetta si dà a vedere disposto a sostenere la mozione del centro sinistro.

Il *Journal de Paris* si esprime così: « Noi crediamo che sarebbe assolutamente impolitico il rifiutarsi di esaminare seriamente questa proposta. L'Assemblea agirà saggiamente rinviandola alla Commissione costituzionale. È da far voti perchè tutti i principali gruppi dell'Assemblea si mettano d'accordo affine di far prevalere una tale deliberazione. »

Quanto ai giornali dell'estrema destra, non occorre dire che essi respingono *a priori* il progetto del centro sinistro. « Esso, dice *L'Union*, è degno di quella politica subdola ed ipocrita che cerca oggi nella repubblica il trionfo di quei calcoli e di quegli appetiti che hanno fatta fallire la monarchia. »

Alle quali parole dell'*Union*, il *Journal des Débats* risponde: « Prima di ingiuriare il prossimo suo, il foglio legittimista farebbe egregiamente ad intraprendere il suo esame di coscienza ed a richiedersi se, senza molto cercare, non si potrebbe trovare nel partito che egli difende, quei calcoli e quegli appetiti che esso condanna in altrui.

« Quel foglio non ha certo, nè lui, nè i suoi, il monopolio del patriottismo disinteressato. Ma lasciamo da parte le recriminazioni ed accontentiamoci di rammentare all'*Union* che ciò che fece fallire la monarchia alla quale più di uno spirito moderato avrebbe aderito, non sono già state le machiavelliche combinazioni del centro sinistro, ma l'incredibile ostinazione contro la quale sono venuti a rompersi gli sforzi sinceri dei partigiani della monarchia costituzionale.

« Non avendo potuto, nè voluto dare al paese il governo stabile che esso reclama e che è per lui di una così gran necessità, che esso avrebbe perfino rinunciato a discuterne la forma, i legittimisti mancherebbero di ogni tolleranza contestando ad altri il diritto di adoperarsi intorno ad un'opera che eglino non sono riusciti a compiere. Laonde nessuno sollecita il loro concorso. »

Ecco il testo della risoluzione che il centro sinistro ha deliberata e sulla quale l'Assemblea fu chiamata a pronunziarsi nella sua seduta del 15:

L'Assemblea nazionale volendo porre un termine alle incertezze del paese adotta la risoluzione che segue:

La Commissione delle leggi costituzionali prenderà come base dei suoi lavori sull'organizzazione e la trasmissione dei poteri pubblici:

1° L'articolo 1° del progetto di legge deposto il 19 maggio 1873, così concepito: Il governo della repubblica francese si compone di due Camere e di un presidente, capo del potere esecutivo;

2° La legge del 20 novembre 1873 con cui la presidenza della repubblica fu conferita al maresciallo di Mac-Mahon fino al 20 novembre 1880;

3° La revisione totale o parziale della costituzione avrà luogo nelle forme ed alle epoche che verranno determinate dalla legge costituzionale.

Il gabinetto dell'Aja aveva presentato agli Stati Generali un progetto di riforma elettorale informato a idee molto liberali. Il censo, che è obbligatorio secondo la costituzione, doveva essere abbassato alla cifra uniforme di venti fiorini, come nel Belgio. Ma le sezioni della seconda Camera giudicarono il progetto troppo radicale, e adottarono un compromesso che lascierà sussistere un censo differenziale relativamente elevato. Converrà pagare 70 fiorini di imposte dirette per essere elettore nelle due principali città del regno: Amsterdam e Rotterdam; 60 fiorini all'Aja; 50 a Dortrecht, e così di seguito.

Il Prefetto della Provincia di Grosseto

Vista la nota del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 novembre 1873, di num. 29543-3731 D. 6, colla quale si partecipa che con decreto dello stesso Ministero del 23 settembre 1873 fu approvato e reso esecutorio il contratto stipulato nel giorno 16 dello stesso mese di settembre coll'impresario Giuseppe Balestri per la esecuzione dei lavori di sistemazione delle arginature al primo canale diversivo del fiume Ombrone fra la ferrovia ed il ponte nuovo;

Visti gli estratti del progetto delle opere del 4 settembre 1873 e 25 gennaio 1874, aventi in calce la dichiarazione di accettazione dell'indennità rispettivamente stabilita per parte dei proprietari espropriandi;

Visto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 di num. 2359,

Decreta:

Art. 1. I proprietari designati nei predetti estratti ed infranominati sono definitivamente espropriati del quantitativo del terreno e mediante le indennità qui appresso specificate.

Art. 2. È fatta facoltà all'ufficio tecnico governativo di questa provincia nell'interesse del Ministero dei Lavori Pubblici di occupare i terreni stessi, con diffidamento ai detti proprietari che, ove entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione del presente decreto non giustifichino il possesso pacifico e trentennario dei fondi occupati, e che i medesimi non sono affetti da alcun vincolo ipotecario, la indennità loro competente sarà versata nella Cassa centrale dei depositi e prestiti per loro conto e fino a tanto che non se ne possa da quest'ufficio ordinare il regolare pagamento.

Art. 3. Il presente decreto sarà notificato agli interessati a cura del prenotato uffizio del genio civile governativo che provvederà pure per la voltura in catasto nel termine stabilito dall'articolo 53 della notata legge del 25 giugno 1865.

Art. 4. Il segretario delegato presso quest'uffizio provvederà pel compimento delle formalità di registrazione e di trascrizione del decreto stesso, e perchè un estratto del medesimo sia inserito nel giornale ufficiale per gli annunzi giudiziari della provincia.

Designazione dei proprietari e dei beni stabili espropriati.

1° Ricci Filippo, Agostino e Arsolino di Teodosio, Pompeo e Bernardo di Filippo; e Fedro di Marcello, sotto la tutela, quest'ultimo, del proprio padre Marcello, dimoranti tutti a Pian Castagnajo in provincia di Siena: 1° una striscia di terreno pasturativo-prativo situato nel territorio di Grosseto a sinistra del 1° canale diversivo di Ombrone in luogo detto Barbanella, circoscritto dall'argine del canale ridetto a tramontana-ponente; dai beni della signora Marietta Fabbrini a ponente-mezzogiorno; e dai proprii beni a mezzogiorno-levante, in sezione A di mappa, ai numeri 448, 443 e 446, della superficie di metri quadrati 2650; 2° siepe mista di metri lineari 425 per il prezzo amichevolmente convenuto di lire settecentoquarantotto e centesimi 50.

2° Ricasoli barone Bettino del fu Luigi, residente a Firenze: 1° a sinistra del primo canale diversivo d'Ombrone una striscia di terreno lavorativo nudo, circoscritto dall'argine del canale predetto a tramontana-ponente e dai proprii beni a mezzogiorno-levante, situati in Grosseto in luogo detto, sez. A di mappa, di numeri 281, 282, 226, 285, 286, 287 e 289, della superficie di metri quadrati 15062; 2° a destra del predetto canale una striscia di terreno lavorativo nudo circoscritta dai proprii beni a tramontana-ponente, e dall'argine destro di detto canale a mezzogiorno-levante, situato esso pure in territorio di Grosseto nello stesso luogo di Barbanella, in sezione A, ai numeri 266, 267, 272 bis, 273 bis, 275, 274, 280 bis, 281 bis, 284 e 285 bis, 286 bis, 288 bis, 289 bis, 290, della superficie di metri quadrati 10802; 3° una siepe morta di metri lineari 950. Una siepe mista di metri lineari 60, per il prezzo complessivo amichevolmente convenuto in lire 3336 e 42.

3° Marietta del fu Marco Fabbrini nei Conti, residente a Grosseto, a sinistra del primo canale diversivo d'Ombrone: 1° una piccola striscia di terreno prativo-pasturativo, circoscritto dall'argine di detto canale a tramontana-ponente, e dai proprii beni a mezzogiorno-levante, situato nel territorio di Grosseto in luogo detto Manuchetto, in sezione Q della mappa, al numero 169, ed in sezione A, al numero 296, della superficie complessiva di metri quadrati 282; 2° siepe mista di metri lineari 104 per il prezzo cumulativamente convenuto in lire 150 18.

Grosseto, 26 maggio 1874.

Il Prefetto: Bosi.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Borsa di Firenze — 17 *giugno*.

Rend. ital. 5 0/0	71 65	contanti
Id. id. (god. 1° luglio 73	—	
Napoleoni d'oro	22 19	»
Londra 3 mesi	27 72	»
Francia, a vista	110 95	»
Prestito Nazionale	63 —	nominale
Azioni Tabacchi	875 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2136 —	»
Ferrovie Meridionali	464 —	»
Obbligazioni id.	212 —	»
Banca Toscana	1450 —	»
Credito Mobiliare	809 —	»
Banca Italo-Germanica	225 —	»
Banca Generale	—	

Buona.

Borsa di Londra — 17 *giugno*.

Consolidato inglese	da 92 5/8	a 92 3/4
Rendita italiana	» 66 1/2	» 66 5/8
Turco	» 46 1/8	» 46 1/4
Spagnuolo	» 19 1/4	» 19 3/8
Egiziano (1868)	» 80 1/4	» 80 3/4

Borsa di Vienna — 17 *giugno*.

	16	17
Mobiliare	218 50	218 25
Lombarde	140 —	139 50
Banca Anglo-Austriaca	128 75	128 75
Austriache	322 —	321 —
Banca Nazionale	990 —	989 —
Napoleoni d'oro	8 94	8 94
Cambio su Parigi	44 25	44 25
Cambio su Londra	112 —	111 90
Rendita austriaca	74 85	74 75
Id. id. in carta	69 45	69 45
Banca Italo-Austriaca	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	— —	—

Borsa di Parigi — 17 *giugno*.

	16	17
Rendita francese 3 0/0	58 85	59 12
Id. id. 5 0/0	94 60	94 85
Banca di Francia	3730 —	3735 —
Rendita italiana 5 0/0	66 95	67 15
Id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	313	313 —
Obbligaz. Tabacchi	— —	497 50
Ferrovie Vitt. Em. 1863	194 —	194 50
Id. Romane	— —	— —
Obbligazioni Romane	175	177 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 20 1/2	25 20
Cambio sull'Italia	— —	9 5/8
Consolidati inglesi	92 13/16	92 3/4

Borsa di Berlino — 17 *giugno*.

	16	17
Austriache	191 1/4	191 1/8
Lombarde	84 —	83 7/8
Mobiliare	129 1/4	129 —
Rendita italiana	65 —	65 1/4
Banca Franco-Italiana	—	— —
Rendita turca 5 0/0 (1865)	43 1/2	43 5/8

SANTANDER, 16. — Corre voce che le truppe repubblicane abbiano riportato una vittoria importante; però non si ha ancora alcuna conferma ufficiale.

Il generale Echague opera alla sinistra dei carlisti e il generale Concha si avanza verso il sud d'Estella. I carlisti sono scoraggiati.

PARIGI, 17. — Sadyk pascià è partito venerdì per Costantinopoli.

Un rapporto dei carlisti sulla battaglia di Gandesa dice che i repubblicani perdettero 380 uomini fra morti e feriti e 164 prigionieri.

BARCELLONA, 16. — Il generale francese Cathelineau giunse in Olot, ove fece un discorso, biasimando la rivalità dei capi carlisti nella Catalogna.

Saballs attaccò San Felieu de Guixcols, presso Gerona, ma dovette indietreggiare all'avvicinarsi delle truppe e si rifugiò in Estevan.

Si sta qui formando una nuova colonna destinata a soccorrere le città della costa.

QUEENSTOWN, 17. — Rochefort è arrivato. Una grande folla circondò l'albergo ove era alloggiato, gridando: « *Abbasso Rochefort*. »

La polizia lo protesse energicamente.

Egli, in mezzo ai fischi della folla, partì per Londra.

MANTOVA, 17. — L'esperimento del ponte sul Po a Borgoforte è riuscito benissimo; 12 macchine con 500 tonnellate percorsero il binario; la flessione fu di pochi millimetri.

VERSAILLES, 17. — *Seduta dell'Assemblea nazionale* — In seguito alla votazione di lunedì, Belcastel, della destra, propone che si modifichi il regolamento relativo alla votazione dei membri in congedo, il cui voto non sarebbe più ammesso se non quando la loro presenza fosse constatata dal presidente.

L'Assemblea incomincia quindi a discutere in seconda deliberazione il progetto di legge relativo alla organizzazione municipale. Nessuno incidente.

VERSAILLES, 17. — La Commissione costituzionale incominciò ad esaminare le proposte di Périer e di Lambert de Saint-Croix. Essa decise di discutere primieramente la proposta di Périer e di farne un rapporto speciale. Credesi che le conclusioni della Commissione saranno favorevoli alla proposta di Lambert de Saint-Croix.

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 17 giugno 1874, ore 16 20.

Barometro salito 2 mill. Il Tirreno è agitato in qualche punto. L'Adriatico ed il Jonio sono calmi. Venti nord leggeri. Cielo sereno. Continua il dominio dei venti del nord ed il bel tempo.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 17 giugno 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	766 1	766 1	765 5	766 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	17 0	26 9	27 3	20 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	62	25	36	72	Massimo = 27 9 C. = 22 3 R. Minimo = 11 1 C. = 8 9 R.
Umidità assoluta	9 00	6 54	9 67	12 59	Magneti. Il declinometro ha ritardato il suo massimo, stretto e un po' perturbato il bifilare.
Anemoscopio	N. 2	S. 6	O. SO. 7	O. 2	
Stato del cielo	10. bello	10. bello	10. bello	10. belliss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 18 giugno 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	2 semest. 74	—	71 65	71 61	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2 trimest. 74	537 50	—	—	—	—	—	—	520 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	73 50	73 40	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 35	72 30	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	72 10	72 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1475 »	1472 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	408 »	407 »	408 50	408 »	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	—	—	—	—	—	—	220 »
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 semest. 74	500	360 »	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	110 »	109 90	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 67	27 65	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 14	22 10	—
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 1° semestre 1874 74 fine — 2° sem. 1874 71 65 cont.

Banca Romana 1472.

Banca Generale 407 cont., 408, 408 1/2 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: B. TANLONGO.

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia
a tutto il giorno 23 maggio 1874.

ATTIVO.

Numerario in cassa L. 105,629,790 32		
Esercizio delle Zecche dello Stato » 25,917,025 04		131,546,815 36
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1° maggio 1866)	L.	32,950,250 »
Portafoglio	»	230,015,588 50
Anticipazioni	»	40,668,861 83
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1866)	»	104,929 91
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 950 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870, 16 giugno 1871 e 19 aprile 1872	»	810,000,000 »
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870)	»	50,000,000 »
Tesoro dello Stato. — Conto anticipazione statutaria (Regi decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865)	»	6,000,000 »
Conversione del Prestito Nazionale	»	64,290,766 23
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva	»	20,000,030 20
Immobili	»	7,786,032 69
Effetti all'incasso in conto corrente	»	1,136,560 22
Azionisti, saldo azioni	»	50,000,000 »
Debitori diversi	»	9,415,454 72
Spese diverse e tasse	»	4,644,196 86
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova	»	355,555 50
Depositi volontari liberi L. 338,450,889 »		
Depositi obbligatori e per cauzione » 565,620,807 78		904,071,696 78
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa » 20,637,555 »		
Dette presso la Banca Nazion. Toscana » 1,183,455 »		
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico » 197,629,250 »		219,500,260 »
	L.	2,582,487,057 80

PASSIVO.

Capitale	L.	200,000,000 »
Biglietti Banca in circolazione: per conto proprio della Banca L. 299,324,044 60; id. delle finanze dello Stato » 810,000,000 »; somministrati agli stabilimenti di circolazione » 32,950,250 »		1,142,274,294 60
Fondo di riserva	»	20,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente: disponibile L. 2,593,549 08; non disponibile » 1,256,968 32		3,850,517 40
Conti correnti (disponibile)	»	18,233,166 33
Conti correnti (non disponibile)	»	42,726,427 42
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti)	»	7,519,831 87
Dividendi a pagarsi	»	27,463 »
Mandati e lettere di credito a pagarsi	»	9,272,119 78
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico	»	1,228,601 63
Creditori diversi	»	7,401,282 57
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	1,979,129 38
Benefizi del semestre in corso	»	4,402,267 04
Depositanti di oggetti e valori diversi	»	356,981,759 78
Ministero delle Finanze e titoli depositati a garanzia de' mutui	»	766,590,197 »
	L.	2,582,487,057 80

Roma, addì 3 giugno 1874.

Per il Direttore Generale
GRILLO.

Il Commissario Governativo presso la Banca Romana, incaricato dell'ispezione dal Ministero:
G. MIRONE.

3435

BANCA ITALO-GERMANICA

AVVISO.

Il Consiglio di amministrazione in base all'art. 7 degli statuti sociali ha in adunanza d'oggi deliberato di chiamare il versamento del settimo decimo in lire cinquanta sopra le azioni della Banca.

Il termine utile per la esecuzione del versamento scadrà col giorno 30 giugno corrente.

In caso di ritardo nella esecuzione del versamento verranno applicate le disposizioni dell'articolo 8° degli Statuti sociali.

Il versamento si effettuerà:

a *Roma*, presso la Cassa della Banca Italo-Germanica, via Cesarini, n° 8,
a *Milano*, presso i signori Vogel e C.,
a *Napoli*, presso la Banca Napolitana,
a *Firenze*, presso la Banca di Credito Italiano,
a *Torino*, presso la Banca di Torino,
a *Venezia*, presso la Banca di Credito Veneto.

Roma, 16 giugno 1874.

Il Consiglio di Amministrazione.

Avvertenze:

La quietanza del versamento sulle azioni dovendo eseguirsi soltanto dalla Banca Italo-Germanica, i suddetti incaricati a Milano, Napoli, Firenze, Torino e Venezia riterranno all'atto del versamento le azioni, rilasciando ai possessori una ricevuta provvisoria.

Entro giorni otto le azioni saranno restituite quietanzate ai portatori, i quali retrocederanno la detta ricevuta. 3561

SOCIETÀ ITALIANA DI LAVORI PUBBLICI

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione gli azionisti della *prima serie* delle azioni di questa Società sono convocati d'urgenza in assemblea straordinaria per il giorno 2 luglio p. v., alle ore 1 pomeridiane, nel locale della Borsa in Torino, via Ospedale, n° 28, col seguente

Ordine del giorno:

1° Comunicazioni del Consiglio intorno alla vertenza col Credito Genovese e conseguenti provvedimenti dirimpetto ai sottoscrittori della seconda serie.

2° Nomina del Consiglio di amministrazione dimissionario.

In conformità degli art. 28 e 29 degli statuti il deposito delle azioni deve effettuarsi non più tardi del giorno 27 corrente:

in Torino, alla sede della Società, via Lagrange, n° 7,
in Milano, presso i signori Vogel e Comp.

Torino, il 16 giugno 1874.

3562 La Direzione.

AVVISO.

La Ditta sottoscritta, incaricata del servizio delle obbligazioni dei comuni interessati nella costruzione della ferrovia da Cavallermaggiore ad Alessandria, notifica che essa non pagherà più, sino a nuovo avviso, i vaglia scadenti, nè quelli scaduti appartenenti alle obbligazioni portanti i seguenti numeri:

Dal 2225 al 2382, firmate dal comune di Incisa-Belbo;
Dal 2601 al 2720 id. di Oviglio

i relativi comuni non avendo provveduto i fondi occorrenti.

Torino, 15 giugno 1874.

3549 U. GEISSER E C.

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN ANCONA

N. 15.

Avviso di provvisorio deliberamento.

A senso dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852,

Si notifica che nell'incanto d'oggi la provvista di 1000 quintali di grano nostrale crivellato, occorrente per il panificio militare di Ancona, descritta nell'avviso d'asta in data 8 corrente giugno n. 14, è stata provvisoriamente deliberata per l'offerto prezzo di L. 43 25 al quintale.

Epperciò il pubblico è avvertito, che i fatali, ossia termine utile per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo, scadono alle ore dodici meridiane (tempo medio di Roma) di sabato 20 corrente giugno, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, deve unire alla relativa offerta, in carta bollata da lire una, la ricevuta del deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

Ancona, 15 giugno 1874.

3558 *Il Capitano Commissario:* VENUTI.

SOCIETA' VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

A termini dell'art. 9 dello statuto, i possessori di azioni della Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche restano avvertiti, che a datare dal 1° luglio 1874, presso la Banca Veneta di depositi e conti correnti, nelle due sedi di Padova e Venezia, dietro presentazione dei Coupons, distinti in apposita scheda che si ritirerà dalle rispettive Casse, saranno pagate L. 3 83 per interesse del primo semestre dell'anno corrente, in ragione del 6 per 100 annuo, su ciascuna azione liberata del sesto decimo.

3461 Il Consiglio d'Amministrazione.

DECRETO. 3040

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Monza, radunato in camera di consiglio nelle persone dei signori presidente Tagliabue e giudici Mazzoni e Gabbiani,

Udita la relazione del ricorso e presi in esame i prodotti documenti;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero e le medesime adottando;

Visti gli articoli 224 Codice civile e 79 e successivi regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con decreto 8 ottobre 1870, numero 5942,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire il tramutamento del certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia, n. 19521 e 41426 di posizione, emesso in Firenze li 3 dicembre 1870, per la rendita annua di lire 200, intestata a favore di Riboldi Antonio fu Gaetano di Milano, resosi ultimamente defunto nel 7 agosto 1872 in comune di Paderno; certificato annotato di vincolo fino a tutto il 8 settembre 1872, per gli effetti dell'art. 4, legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2, lettera F, del decreto Ministeriale 27 luglio 1869, comechè proveniente dalle iscrizioni intestate a favore della Cappellania Riboldi in Concarezzo, sulla quale a sensi della dimessa accettazione 20 aprile 1874 del ricevitore del registro di Vimercate consta non essere stata prodotta alcuna pretesa, ed autorizza conseguentemente la prelodata Direzione Generale a rilasciare in certificato di altrettanta rendita al portatore da consegnarsi agli istanti signori Pietro, ing. Giovanni, Carlo, sac. Agostino, Giuseppina, Cesarina, Camilla ed Eugenia fratelli e sorelle Riboldi fu Antonio sunnominato, le ultime due minorenni rappresentate dalla loro madre sig.a Carolina Riboldi Dall'Orto, tutti eredi suddivisi dello stesso in unione alla vedova usufruttuaria signora Dall'Orto;

Autorizza la signora Carolina Dall'Orto vedova Riboldi, in rappresentanza delle minorenni sue figlie Camilla ed Eugenia fu Antonio Riboldi, a concorrere al ritiro del certificato suddetto, e ad erogarne il ricavo per la dimissione delle passività accennate in discorso, salvo il conguaglio a farsi nella futura divisione della sostanza ereditaria.

Monza, 8 maggio 1874.

TAGLIABUE presidente.

N. 355/74 R. R. DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Letto il presente ricorso in camera di consiglio, composta dal signor presidente cav. Antonio Tuneai, e dai giudici Gaetano Scappini e Manusardi dott. Francesco;

Osservato che dall'attestato parrocchiale 9 aprile corrente, dal testamento 28 gennaio 1862, e dall'atto di notorietà 15 aprile corrente risulta la ricorrente Angela Martinelli unica erede del defunto Pietro Bombardieri che, quale offerente e poi deliberatario, fu anche per decreto 14 gennaio 1874 aggiudicatario dell'immobile lotto 1°, avea verificato il deposito di lire 400, come dalla polizza 16 luglio 1864, n. 1969;

Visto l'art. 102 e seguenti del regolamento approvato col decreto Reale 8 ottobre 1870, n. 5943,

Il tribunale civile e correzionale di Bergamo dichiara spettare esclusivamente alla suddetta erede Angela Martinelli fu Giuseppe, di Fiorano, il suindicato deposito di lire 400, al cui ritiro fu già essa Martinelli autorizzata col decreto 14 gennaio 1874, n. 24.

Bergamo, 20 aprile 1874.

Il presidente: TUNESI.

3088 Il cancelliere: RIZZINI.

3004 DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Padova sedente in camera di consiglio, composta dei signori Alessandro nobile Cavazzani presidente, Giuseppe dott. Vallicelli e Luigi Rana giudici,

Visto il ricorso del signor cavaliere Giuseppe Antonio dott. Berti di Padova, perchè siano dichiarati di sua proprietà i titoli descritti nella polizza n. 4416, depositati presso la Regia Cassa dei depositi e prestiti, e perchè siano a lui pagati gli interessi maturati e maturandi sul deposito stesso;

Udita la relazione del giudice delegato;

Vista la polizza 16 novembre 1869, n. 4416, rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla quale emerge che Berti D. Giacomo fu Antonio di Padova verificò il deposito a cauzione dell'esercizio di notariato, condotto in Padova da Berti D. Giuseppe Antonio, di due cartelle al portatore del consolidato 5 per 0/0, emissione 10 luglio 1861, aventi l'una il numero 251638, per la rendita annua di lire 10, e l'altra il numero 32202, per la rendita di lire 25;

(Omesso)

Dichiara:

I. Che la proprietà delle cartelle al portatore descritte di sopra, ed indicate nella polizza 15 novembre 1869, n. 4416, della Cassa dei depositi e prestiti, emessa dalla Direzione del Debito Pubblico di Milano, appartiene in oggi al ricorrente cavaliere Giuseppe Antonio D. Berti fu Giacomo, al quale dovrà perciò essere intestata la polizza stessa, ed al quale dovrà essere a suo tempo restituito il deposito, quando cioè siano verificate le condizioni a cui è vincolata la restituzione del deposito stesso.

II. Che gli interessi insoluti maturati ed i maturandi sul deposito stesso possano essere liberamente pagati dalla Cassa dei depositi e prestiti al sunnominato cavaliere Giuseppe Antonio D. Berti fu Giacomo in Padova sede del di lui domicilio.

Padova, 26 marzo 1874.

Il presidente: CAVAZZANI.

A. PENNATO vicecanc.

N. 480 DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano, sezione 1ª promiscua, riunitosi in camera di consiglio,

Dichiara

Di autorizzare, siccome autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il chiesto tramutamento in iscrizioni al portatore dei sottodescritti due certificati di rendita ora spettanti in parti eguali, e cioè per metà ciascuno, ai ricorrenti Battista ed Amalia Faverio fu Felice, quali eredi della predetta loro sorella Rachele Faverio, domiciliati in Milano, il Battista in via Orefici, n. 19, e l'Amalia in via Meravigli, n. 10.

Descrizione.

1. Certificato del Debito Pubblico italiano consolidato 5 p. 0/0, in data di Milano 12 settembre 1869, n. 60311, portante l'annua rendita di lire cinquecento (500) a favore di Faverio Rachele del fu Felice, maggiorenne, vedova Bianchi, di Milano, ora col godimento dal 1° gennaio 1874;

2. Altro certificato del Debito Pubblico italiano consolidato 5 p. 0/0, in data di Milano 12 settembre 1869, n. 60312, portante l'annua rendita di L. 650 (lire seicentocinquanta) parimenti a favore di Faverio Rachele del fu Felice, maggiorenne, vedova Bianchi, di Milano, ora col godimento dal 1° gennaio 1874.

Milano, 4 maggio 1874.

CARIZZONI pres.

3102 UGHETTA vicecanc.

R. Tribunale civile di Velletri.

BANDO DI VENDITA.

(3ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Faostini Eugenio del fu Giovanni e di Antonelli conte Francesco del fu Antonio, domiciliati in Velletri, ed elettivamente presso lo studio legale del signor avv. Luigi Palliccia, dal quale sono rappresentati,

Ed in seguito del primo bando di vendita, del 2 marzo ultimo, non che della sentenza d'infruttuosa vendita, emanata da questo tribunale il giorno 16 dello scorso aprile, nell'udienza del 23 luglio prossimo alle ore 11 antim. si rinnoverà l'incanto per la vendita giudiziale degli immobili qui appresso descritti, siti in Terracina e suo territorio, in otto separati lotti, col ribasso del decimo sul prezzo di stima, a' sensi dell'art. 675 del Codice di procedura civile:

1. Vigna in contrada la Croce, responsiva al quinto alla mensa vescovile, confinante coi beni di Gaetano Loffreda, Luigi Tomei, Bianchi Biagio e due strade, distinta col n. di mappa 21, per il prezzo ridotto di un decimo di lire 888 17 94;

2. Vigna in contrada Fischiera, confinante coi beni Fiorenzi, Fazi e Chiumera, salvi, ecc., n. 303 di mappa, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 5 99, per il prezzo come sopra di lire 688 05;

3. Vigna, in vocabolo via S. Silviano, confinanti strada, vicolo, beni Palmani e Filosi, salvi, ecc., n. di mappa 307, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 4 81, per il prezzo di lire 672 97 77;

4. Terreno seminativo olivato, vocabolo Monticchio, confinante coi beni Mellozzi, Tomei, Spignesi e Radice, n. di mappa 765, gravato dell'annuo tributo diretto di lire 4 45, per il prezzo di lire 482 05;

5. Pascolo olivato, contrada Monte Sant'Angelo, confinante con beni del collegio di Terracina, Loffredo e Trombetta, numeri di mappa 777, 778, 779, gravato del tributo diretto annuo di lire 6 69, per il prezzo di lire 6327 04 50;

6. Casamento ad uso di stalla in Terracina, contrada Cipollata, confinante con beni Fajola e strada, n. di mappa 37, sezione II, gravato dell'annuo tributo diretto di lire 3 84, per il prezzo di L. 432 27;

7. Casa ad uso di abitazione, in contrada piazza S. Giovanni e Purgatorio, confinante con beni Antonelli, confraternita della Morte, piazza e strada, salvi, ecc., numeri di mappa 112, 113, 116, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 26 82, per il prezzo di lire 2863 60 80;

8. Casa, in contrada vicolo de' Santi Quattro, confinante di S. Domenico, Di Leo, vicolo de' Santi Quattro e mura castellane, salvi, ecc., numeri di mappa 1146 e 1146 sub. 1, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 15 37, per il prezzo di lire 1269 12 60.

Le condizioni della vendita potranno rilevarsi dal bando esibito nella cancelleria del tribunale suddetto.

Si avvertono i creditori iscritti di depositare nel termine di giorni 30 dalla notificazione del bando le domande di collocazione motivate, ed i documenti relativi.

Il giudice signor avv. Gigli è delegato alla graduazione.

Velletri, 27 maggio 1874.

3482 Il vicecanc. ALFONSI.

AVVISO PER SUCCESSIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo con deliberazione del 14 marzo 1874 ha ordinato che le seguenti rendite iscritte a favore di Fileti Ettore fu Michele, morto in Palermo addì 16 settembre 1873, senza figli e senza aver fatto alcuna disposizione testamentaria, risultanti cioè:

Da certificato n. 45818, intestato Fileti Ettore fu Michele, domiciliato in Milazzo . . . . L. 210

Da certificato n. 70865, intestato come sopra, con domicilio in Palermo . . . . „ 1000

Da certificato n. 70866, intestato e domiciliato come sopra . . . . „ 600

Da certificato n. 67988, intestato e domiciliato come sopra, e con vincolo . . . . „ 85

In tutto . . L. 1895

fossero traslatate per successione come appresso:

Alla signora Cafiero Elisabetta fu Agostino, vedova Fileti, domiciliata in Palermo, con vincolo per sole lire 28 33 come al certificato n. 67988 . . L. 855

Alla signora Sommariva Bianca fu Domenico, vedova Fileti, domiciliata in Palermo, con vincolo per sole lire 28 33 come sopra . . „ 520

Al signor Fileti Enrico fu Michele, domiciliato in Palermo, con vincolo per sole lire 4 05 come sopra . . . . „ 75

Al signor Fileti Ercole fu Michele, domiciliato in Palermo, con vincolo per sole lire 4 05 come sopra . . . . „ 75

Al signor Fileti Domenico fu Michele, domiciliato in Palermo, con vincolo per sole lire 4 05 come sopra . . . . „ 70

Alla signora Dorotea Fileti fu Michele, moglie del signor Adamo Eugenio fu Domenico, marito e dotatario, domiciliati in Palermo, con vincolo per sole lire 4 05 come sopra . . . . „ 75

Alla signora Fileti Candida fu Michele, moglie del sig. Fiorenza Gaetano fu Francesco, marito e dotatario, domiciliati in Palermo, con vincolo per sole lire 4 05 come sopra . . . . „ 75

Alla signora Fileti Elena fu Michele, moglie di Consiglio Michele di Luigi, marito e dotatario, domiciliati in Palermo, con vincolo per sole lire 4 05 come sopra . . „ 75

Al signor Fileti Onorato Michele fu Agostino, domiciliato in Palermo, con vincolo per sole lire 1 01 come sopra . . . . „ 15

Ai signori Fileti Onorato Benedetto, Giovanni ed Enrico fu Agostino, minori rappresentati dalla madre ed amministratrice Onorato Maria Rosa di Benedetto, vedova Fileti, domiciliati in Palermo, con vincolo per sole lire 3 03 come sopra . . . . „ 60

2959 Sono le L. 1895

AUTORIZZAZIONE.

N. 239. (3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correz. di Udine radunatosi in camera di consiglio, coll'intervento dei signori Bressan Antonio vicepresidente, Giuseppe Da Ponte e Luigi Zanellato giudici per deliberare sul ricorso di Francesco Casco e dei di lui figli D. Girolamo, Gio. Battista, Luigi Giuseppe, Lucia e Luigia, con cui domandano autorizzazione pel tramutamento dei certificati del Debito Pubblico redimibile 14 maggio 1859, datati 22 febbraio 1870, serie 13, num. 99, di annue lire 2 46, serie 22, numeri 63, 64, 65, di annue lire 12 34 ciascuno del nome di Casco Martino, in cartelle al portatore;

Udita la relazione fatta dal giudice signor Luigi Zanellato, visti gli allegati ed osservato che dagli stessi risulta che i ricorrenti sono gli unici eredi del fu Martino Casco, e che questi morì intestato,

Delibera:

Vengono autorizzati i ricorrenti sopraindicati nella loro qualità di eredi del fu Martino Casco a chiedere il tramutamento dei certificati del Debito Pubblico redimibile 14 maggio 1859, datati 22 febbraio 1870, serie 13, num. 99, di annue lire 2 46, serie 22, numeri 63, 64, 65, di annue lire 12 34 ciascuno del nome del fu Casco Martino in cartelle al portatore, ed essere conseguentemente autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno in Firenze ad effettuarlo dietro esibizione del presente decreto senza d'uopo che passi in giudicato e della prova dell'eseguita triplice pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e verso adempimento di quanto è prescritto dal regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, n° 5942.

Udine, li 26 marzo 1874.

Il vicepresidente: BRESSAN.

3019 DE MARCO vicecanc.

AVVISO. 3080

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pinerolo con suo decreto 23 dicembre 1873, sulla richiesta di Perasso Luigi, sottotenente delle guardie doganali, residente in detta città, anche qual rappresentante dei suoi figli minori Vittorio, Federico, Guglielmo, Angela, Elisabetta e Roberto, ordinò quanto segue, cioè:

Autorizza l'alienazione e libera cessione della dote di cui nella domanda rappresentata dal certificato di rendita del Debito Pubblico dello Stato di annue lire 130, num. 43217, per essere convertita negli usi indicati.

Autorizza conseguentemente l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, o chiunque spetti, di operare lo svincolamento di detto certificato dall'iscrizione ipotecaria cui è il medesimo sottoposto per la dote ivi indicata e la riduzione del certificato medesimo in rendita di pari somma al portatore da consegnarsi e rimettersi al ricorrente Luigi Perasso, quale legittimo rappresentante dei minori suoi figli Vittorio, Federico, Guglielmo, Angela, Elisabetta e Roberto, eredi legittimi della loro madre titolare della dote Emma Money, e ciò per gli effetti voluti dalla legge. — Sottoscritti: Del Cerno pres. e Giandà vicecancelliere.

Pinerolo, 17 marzo 1874.

F. BADANO proc. capo.

N. 479 reg. 15. DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sez. 2ª promiscua, in camera di consiglio,

Sulla istanza di Francesco Silva;

Sentita la relazione del giudice delegato;

Visti gli atti ed i relativi documenti;

Visti gli articoli 78 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico approvato col Reale decreto 8 ottobre 1870,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico in Firenze ad operare il tramutamento:

1° Del certificato n. 112 del Debito Pubblico del Regno d'Italia 5 per 0/0, della rendita di lire 9, emesso li 11 aprile 1862 in Milano ed intestato a favore di Silva Carolina fu Placido di Milano col godimento 1° aprile 1874, in altro certificato al nome di Silva Francesco del fu Placido di Milano, fermo su di esso certificato il vincolo fino a concorrenza di italiane lire 163 09, a favore di Giuseppa e Rosalinda sorelle Silva;

2° Dei certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 per 0/0, emessi il 18 giugno 1862 in Milano, intestati a favore di Pezzone Baldassare fu Carlo ai

Numeri 7665 della rendita di L. 125
„ 7666 della rendita di „ 125
„ 7667 della rendita di „ 110
„ 7668 della rendita di „ 10

in altro certificato della complessiva rendita di lire 370 al nome di Silva Francesco fu Placido di Milano;

3° Autorizza pure la stessa Direzione ad operare il tramutamento in certificati al portatore dei due certificati del Debito Pubblico nel Regno d'Italia, consolidato al 5 per 0/0, intestato l'uno a favore di Pezzoni Giuditta fu Carlo di Milano, emesso il 28 aprile 1862 in Milano al num. 4257, della rendita di lire 100, e l'altro intestato alla Pezzone Giuditta fu Carlo, moglie di Silva Francesco, domiciliata in Milano, emesso il 26 aprile 1872 al num. 60104 della rendita di lire 200, previa depennazione dal suddetto certificato al n. 60102 del vincolo risultante dalla dichiarazione 25 aprile 1872, n. 808, non essendovi più titolo alla sussistenza di detto vincolo dotale in dipendenza dei patti nuziali 24 aprile 1841 a rogito Custodi, per essere tutta la sostanza abbandonata dalla intestata Giuditta Pezzone passata all'esclusivo di lei erede testamentario e marito Francesco Silva suddetto;

4° Autorizza in fine la detta Direzione a rilasciare i corrispondenti certificati da emettersi al nome di Silva Francesco ed al portatore a mani dello stesso Silva, o di chi per esso.

Milano, 6 maggio 1874.

G. SANCHIOLI.

3063 G. SARTORIO vicecanc.

DECRETO. 2938

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione IV, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Lado Manca avv. Luigi, vicepres.;
Savonarola dott. Raffaele, giudice;
Rossano dott. Eugenio, aggiunto giudiziario,

Sul presente ricorso, udita la relazione del giudice delegato, ed

Osservato che dall'atto di notorietà 28 aprile 1874 eretto presso la R. pretura del mandamento III di questa città risulta che erede testamentario ed universale della sostanza abbandonata dalla defunta Filippini Ester venne chiamata la sola di lei nipote Giuseppina Rovida;

Osservato che tra la sostanza della defunta trovansi i certificati nominativi del Debito Pubblico infradescritti;

Visti gli articoli 2°, legge 11 agosto 1870, numeri 5784, 78 e seguenti regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di eseguire la traslazione de' due certificati num. 1552, della rendita di lire 115, in data di Milano 11 marzo 1862, e n. 1554, della rendita di lire 200, in data pure di Milano 11 marzo 1862, ambidue intestati a Filippini Ester del fu Giuseppe, a favore di Giuseppina Rovida fu Carlo, maritata con Domenico Suardi, domiciliata in Milano, quale unica erede universale e testamentaria di detta Filippini Ester del fu Giuseppe.

6 maggio 1874.

LADO, vicepres.

BERNARDI, vicecanc.

NOTIFICAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, con decreto 2 maggio 1874, numero 436, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare a favore delle sorelle Felicita e Carolina Mejani *quondam* Luigi di Ossona, mandamento di Magenta, il tramutamento in cartelle al portatore del certificato nominativo di credito verso lo Stato al 5 per cento, in data 6 marzo 1863, num. 26825, al numero 21650 del registro di posizione, della rendita di lire 105, ora intestato al già loro fratello Ercole Mejani, e ad esse sorelle pervenuto a titolo di successione.

Tanto si pubblica a sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sull'amministrazione del Debito Pubblico.

Milano, il giorno 12 maggio 1874.

Per le sorelle Felicita e Carolina Mejani

2986 Avv. GIO. RUGGERI proc.

ESTRATTO DI DECRETO. 3082

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Rovigo con decreto 15 maggio 1874 in camera di consiglio ha deliberato doversi restituire ai Marinello (o Marinelli) Giovanni Battista, Gioacchino, Maria e Luigi del fu Domenico, quali eredi di quest'ultimo, per una quarta parte a cadauno, il deposito di ex-austriache lire 400, coi relativi interessi, portato quanto ad aus. 200 dalla ricevuta 13 luglio 1852, n. 16222, della già R. Cassa del fondo d'ammortizzazione del Regno Lombardo-Veneto, e quanto alle altre austriache lire 200, da consimile ricevuta 20 settembre 1854, n. 17036, costituenti il deposito fatto dal suddetto ora defunto Domenico Marinello a cauzione del suo impiego di pedone postale fra Adria ed Ariano.

Locchè si deduce a pubblica notizia a tutti gli effetti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943.

Rovigo, li 19 maggio 1874.

AVV. GUGLIELMO LEVI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Si porta a pubblica notizia come sopra, conforme istanza della signora Emilia Barjonet fu Domenico vedova Canestrari, rappresentata dall'avvocato Pietro Graziadio, il R. tribunale civile e correzionale di Legnago, riunito in camera di consiglio, composto dei signori cavaliere Giuseppe Pasqualigo presidente, Rizzoli Gaetano e nob. Manfroni Cesare, giudici, con suo decreto 23 aprile 1874, n. 29,

Ha dichiarato appartenere all'istante Emilia Barjonet vedova del fu Giuseppe Canestrari, quale unica erede dello stesso, la polizza 6 giugno 1863, n. 8015, pel deposito di lire 1121 e cent. 1, fatte dal predetto defunto Canestrari Giuseppe a cauzione dei posti da lui coperti di amministratore-cassiere e segretario dello Spedale di Cologna ed Istituto Elemosiniere di Baldaria, ed autorizzarsi la Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a restituire la predetta polizza al nome della Barjonet medesima, nonchè a pagarle gli interessi relativi scaduti finora e scadituri, fermo restando il deposito della ridetta polizza ai riguardi della cauzione sopraindicata.

Locchè si pubblica agli effetti dell'articolo 111 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

2996 EMILIA BARJONET-CANESTRARI.

SVINCOLO DI CARTELLE E TRAMUTAMENTO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli in data 13 maggio 1874 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare in cartelle al portatore i seguenti certificati: 1° quello di lire 55 a favore della defunta Maria Gaetana Margarita fu Alessandro, al n. 46515; 2° di lire 60 a favore della defunta Raffaela Margarita fu Alessandro, al n. 46514; 3° altro di lire 50 a favore del defunto Salvatore Colucci fu Carmine, al n. 42906; 4° altro di lire 50 a favore della defunta Luisa del Prato fu Giuseppe, al n. 57793.

Tolga i vincoli apposti al certificato di lire 195, al num. 112573, in favore di Marianna defunta e Gaetanina Cancrini* di Luigi consistenti in quello pupillare, l'altro per usufrutto ed il terzo d'ipoteca a favore di Giuseppe della Croce fu Alessandro, e tramuti lo stesso in cartelle al portatore. Tutte le suddette cartelle al portatore verranno consegnate al signor Salvatore d'Apreda di Gennaro. Destina l'agente di cambio signor Ernesto Naclerio onde eseguire la detta operazione.

SALVATORE D'APREDA.

* Il cognome *Cancrini* fu omesso per errore nel Supplemento al N. 125 di questa Gazzetta. 3070

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale dichiara la signora Gaetana Nava fu Eligio, vedova Casiraghi, e Nava Carolina fu Eligio, moglie ad Enrico Damaida, la prima domiciliata in Milano, la seconda domiciliata in Venezia, eredi *ab intestato* della comune loro sorella Maria Nava fu Eligio, morta in Milano il 30 luglio 1873, quindi proprietarie esclusive dei certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia n. 12131, di L. 280, in data di Milano 20 agosto 1862, numero 21120, di lire 5, in data di Milano 12 dicembre 1862, intestati a Maria Nava fu Eligio, colla avvertenza che essendo questa interdetta, era rappresentata dal curatore ordinario ragioniere Ambrogio Seves. Conseguentemente autorizza la Direzione del Debito Pubblico a tramutare a favore delle ricorrenti sorelle Gaetana e Carolina Nava li accennati due certificati di rendita intestati alla defunta loro sorella Maria in altrettante cartelle al portatore da rilasciarsi alle sorelle Nava unitamente ai frutti in corso.

Milano, dal R. tribunale civile e correzionale, 25 marzo 1874.

CARIZZONI presidente.

2982 BERNARDI vicecancelliere.

N. 383 R. R. 1874. DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale, sezione prima civile, in Brescia, in persona dei signori Ballarini nob. cav. dott. Luigi presidente, De Micheli dott. Carlo e Bazzini dott. Calisto giudici,

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Letto il presente ricorso coi documenti insertivi regolarizzati e completati,

Dichiara

Autorizzata la R. Cassa dei depositi e dei prestiti dello Stato a rilasciare al signor Peverati Tancredi, domiciliato in Brescia, quale legittimato procuratore di Agata Galeotti maritata a Pietro Albertini, di Giacinto Bignami del fu Bassano e di Bignami Giuseppina fu Giacinto, maritata al dott. Cesare Tassoni, la cauzione fatta dall'ora defunto dott. Giovanni Bignami di Giacinto per l'esercizio della professione notarile in Brescia, consistente:

a) Nei titoli al portatore (10 luglio 1861) numeri 3240, 1305, 30486, 315238, 131236, della complessiva rendita di lire 270, con godimento dal 1° gennaio 1864, rappresentati dalla polizza n. 878 emessa dalla R. Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti il 3 luglio 1864 da Milano al n. 548 di posizione e n. 403 della ricevuta del cassiere;

b) Nei titoli del Debito Pubblico dello Stato, nei quali verrà convertita la cartella dell'ex-Monte Lombardo-Veneto portante il n. 121867, dell'annua rendita perpetua di fiorini 90, all'uopo depositata presso la R. Agenzia del Tesoro in Brescia, come da ricevuta 29 dicembre 1869, n. 75, stata rilasciata a Pietro Cavalieri fu Francesco.

E ciò dietro l'esibizione del presente decreto qual cosa giudicata, e verso la presentazione di formale atto di assenso al ritiro a rogito o per brevetto notarile, da parte di Cavalieri Pietro fu Francesco, rispetto ai titoli più sopra accennati alla lettera *b*), spettando detta cauzione per giustificata successione immediata e mediata per 1/4 a Galeotti Agata, per 2/4 a Giacinto Bignami, e per 1/4 a Bignami Giuseppina.

Brescia, li 30 aprile 1874.

BALLARINI president.

2945 D. GALLEANI canc.

3ª PUBBLICAZIONE

a termini dell'articolo 111 del regolamento 8 ottobre 1870 per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Il tribunale civile e correzionale di Parma deliberando in camera di consiglio sulla istanza della signora Isabella Dall'Acqua vedova del dott. Riccardo Magnani, domiciliata in Parma, quale madre e legale amministratrice del proprio figlio Angiolcaro Magnani, ha proferito nel giorno 21 aprile 1874 il seguente

Decreto:

Autorizza Dall'Acqua Isabella vedova di Magnani dott. Riccardo qual madre e legale amministratrice del minorenne figlio suo Angiolcaro Magnani, residente in Parma, a ritirare sull'esibizione della polizza n. 1163, rilasciata dalla Cassa dei depositi e dei prestiti in Bologna, n. 3916 di posizione ed 825 di ricevuta del cassiere, le quattro cartelle del consolidato italiano 1861, 5 per 0/0, al portatore, coi seguenti numeri d'iscrizione e così:

960949 — Interesse annuo lire 100, capitale . . . . L. 2000
410932 — Interesse annuo lire 50, capitale . . . . „ 1000
1084005 — Interesse annuo lire 25, capitale . . . . „ 500
1021079 — Interesse annuo lire 10, capitale . . . . „ 200

per una complessiva rendita di lire 185 e per una capitale somma di lire 3700, con obbligo però in essa amministratrice di procedere tantosto ad un nuovo impiego della somma capitale che andrà a riscuotere, la cui sicurezza dovrà riconoscersi dal pretore competente.

Parma, 21 aprile 1874.

Malavasi — E. Boselli.

3045 Il proc. dott. TEODOSIO VOLPINI.

PARTE DELIBERATIVA

del decreto proferito dal Regio tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) riunito in camera di consiglio.

(3ª *pubblicazione*)

Veduto, ecc.

Sentito, ecc.

Ferme stante il decreto di questo tribunale del di 22 gennaio 1874, in quanto autorizzava la conversione in rendita al portatore, e la conseguente erogazione della quota di ragione spettante ai suddetti tre figli minorenni della ricorrente, Enrico, Cesare ed Emma, sulla rendita che appresso, autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione della quota spettante al fu Vittorio del fu Giuseppe Campagnano, sulla rendita di lire 207 (consolidato tre per cento) inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, come dal certificato della Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, in data di Firenze 19 maggio 1863, di n. 6297, dal nome di detto Vittorio Campagnano a quello di Consolina Pacifici vedova del fu Giuseppe Campagnano, David, Enrico, Cesare ed Emma, figli del suddetto Giuseppe Campagnano, tutti domiciliati in Firenze; e ciò senza alcuna responsabilità del signor direttore generale del Debito Pubblico.

Così deciso nell'adunanza del dì nove maggio 1874 — Cᵉ C. Comandoli vicepresidente — Cᵉ G. Zati vicecancelliere.

Per copia conforme, salvo, ecc.

3072 Dott. CIRO CHINI proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione I promiscua, dichiara eredi del defunto contabile doganale signor Bonino Serafino del fu Lorenzo i di lui figli Natale, Celeste e Luigi, domiciliati in questa città, e conseguentemente autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare il certificato n. 23794, in data di Milano 1° giugno 1864, della rendita di lire 15, intestato a favore di Bonino Serafino fu Lorenzo, domiciliato in Cremona, e vincolato in garanzia delle gestioni contabili passate, presenti e future del titolare ufficiale al dazio-consumo murato in Cremona, come da dichiarazione d'ipoteca al n. 638, di reg., in altrettante cartelle al portatore, da rilasciarsi alla ricorrente signora Carolina Marteletti, pure di Milano, quale madre dei sunnominati eredi, ammessa al gratuito patrocinio con decreto n. 311 del 23 aprile 1874.

Viene poi la detta signora Marteletti autorizzata a vendere le cartelle stesse e ad erogarne il relativo importo nel pagamento dei debiti da essa indicati nel precedente ricorso.

Milano, 11 aprile 1874.

CARIZZONI pres.

3108 SARTORIO vicecanc.

VENDITA GIUDIZIALE

a 5° ribasso.

Ad istanza dei signori Carlo e Sebastiano Riganti, domiciliati in Roma, si fa noto che a carico dei signori Antonino, Luigi e Francesco Polisari con sentenza del tribunale civile di Roma, 1ª sezione, in data 30 aprile 1874 veniva ordinata la vendita dei seguenti fondi, e stabili la vendita a 5° ribasso per l'udienza del dì 25 luglio prossimo.

1. Casa sita in Castelnuovo di Porto, contrada la Fornaci, con due stalle sottoposte, per lire 768 93.

2. Casa sita come sopra, contrada il Maldonato, con basso ad uso di abitazione per lire 2870 83.

3. Due bassi in Castelnuovo di Porto, contrada Camerino, per lire 655 82 e due case con orto, contrada il Borgo, per lire 3592 03.

4. Fondo sito come sopra, vocabolo Valcerasa, coltivato a vigna, per lire 796 96.

5. Due fondi seminativi, siti come sopra, vocabolo Valcerasa, per lire 1064.

6. Fondo come sopra, vocabolo Valcerasa, seminativo, olivato, per lire 702 32.

7. Fondo come sopra, vocabolo Chiarano, vignato, per lire 1117 80.

8. Fondo nel territorio di Riano, vocabolo Valselciosa, seminativo, olivato, per lire 1521 57.

9° Fondo sito come sopra, vocabolo Monte Fiore e Fratta Borgogna, per lire 639 12.

10. Fondo sito in Castelnuovo di Porto, vocabolo il Ponte, olivato, ortivo, per lire 313 97.

Le condizioni della vendita sono descritte nel bando depositato nella cancelleria.

3545 F. ANTONICOLI proc.

DIFFIDAZIONE 3563

per vendita all'asta.

Si rende a pubblica notizia che a richiesta del padre Giuseppe Maria Sanvito, vicario generale dei Domenicani investito della rappresentanza dell'Ordine all'estero,

Io infrascritto usciere con atto del giorno 17 corrente giugno ho protestato contro la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della nullità ed inefficacia della vendita della vigna con olivi, casino, montano da olio, con altri fabbricati rurali posta immediatamente fuori porta Salara, e del terreno con casa ad uso di osteria posto fuori la porta di S. Lorenzo annunciata con avviso d'asta del giorno 3 corrente giugno, marcati coi numeri 90 e 91, da avere effetto il giorno 20 stesso mese, stantechè detti fondi sono di proprietà della Camera ed Ospizio Generalizio, fondazioni a beneficio degli esteri in Roma, ed il richiedente abbia fin dal giorno 3 settembre 1873, in conformità del disposto nell'articolo 40 del regolamento 11 luglio detto anno, dichiarato alla Giunta liquidatrice che intendea valersi delle eccezioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 19 giugno 1873.

La presente da valere come diffidazione giudiziale preventiva per le conseguenze giuriche a carico di chiunque fosse per essere il deliberatario degli anzidetti fondi.

Roma, li 17 giugno 1874.

FRANCESCO FAUSTI

usciere del tribunale civ. di Roma.

NOTIFICA DI SENTENZA.

Ad istanza di Liberato Aureli, domiciliato per elezione via Sistina, n. 149, presso il procuratore Filippo Meloni, ho notificato io sottoscritto usciere a Lorenzo Pussi detto il Moro, d'ignota residenza, domicilio e dimora, la sentenza resa dal pretore del 4° mandamento di Roma il 10 aprile 1874.

Roma 17 giugno 1874.

L'usciere del 2° mandamento

3560 ANT. TIBLETTI.

NOTIFICA DI SENTENZA.

Ad istanza di Liberato Aureli, domiciliato per elezione via Sistina, n. 149, presso il procuratore Filippo Meloni, ho notificato io sottoscritto usciere ad Enrico Caselli, d'ignota residenza, domicilio e dimora, la sentenza resa dal pretore del 4° mandamento di Roma il 10 aprile 1874.

Roma, 17 giugno 1874.

L'usciere del 2° mandamento

3561 ANT. TIBLETTI.

VENDITA GIUDIZIALE.

(2ª *pubblicazione*)

Nella sala del tribunale civile di Roma, seconda sezione, nella pubblica udienza del giorno 20 luglio 1874 verrà proceduto per mezzo di pubblico incanto ad istanza di S. E. il signor principe D. Alessandro Torlonia alla vendita giudiziale dei seguenti stabili espropriati a carico del signor Luigi Maraschi Mastricola e situati in Subiaco e suo territorio: il primo prezzo d'incanto sarà la cifra apposta ad ogni fondo risultante dalla giudiziale perizia come meglio in appresso:

Fondi urbani in Subiaco.

1. Casa di abitazione di un solo piano al vicolo delle Monache, al civico numero 43, lire 3225.

2. Bottega al piano terreno di detto casamento, nell'angolo della via delle Monache, lire 1125.

3. Due altre botteghe che sieguono, distinte coi numeri 14 e 15, lire 1687 50.

4. Bottega col n. 18, lire 500.

5. Bottega simile, n. 1, lire 375.

6. Vano al pianterreno, vicolo Capo de' Gelsi, civico n. 35, lire 437 50.

7. Vano a pianterreno, nella suddetta via, n. 39, lire 437 50.

8. Casamento in via della Cerasa, numero 10, lire 1348 75.

Fondi rustici.

1. Terreno alberato, vitato, seminativo, in contrada Piacerello o Ponte murato, ritenuto dal debitore col patto di ricompra a favore del signor Pepe, lire 819 75.

2. Terreno alberato, vitato e seminativo, ritenuto dal debitore col patto di ricompera a favore di Scerzi Giovanni, in contrada Ponte murato e Mezzagatta, lire 124 37.

3. Terreno alberato, seminativo in contrada li Condotti, libera proprietà del Mastricola, lire 721.

4. Terreno pascolivo, alberato, vitato, ecc., ritenuto in enfiteusi da Refrigeri Andrea, lire 426.

5. Terreno alberato, vitato, seminativo, ritenuto in enfiteusi perpetua da Cesini Pietro, lire 460, contrada Condotti.

6. Terreno alberato, vitato, seminativo, ritenuto in enfiteusi perpetua da Lanciotti Annunziata, lire 867, detta contrada.

7. Terreno alberato, vitato, seminativo, in contrada Leinacona dei Colli, ritenuto in enfiteusi perpetua da Refrigeri Benedetto Luigi, lire 668.

8. Terreno alberato, vitato in contrada Pozzo di S. Giovanni, valutato L. 570.

9. Terreno alberato, vitato, seminativo nella stessa contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Tassetti Antonio, L. 260.

10. Terreno simile, ritenuto in enfiteusi perpetua da Refrigeri Pietro, in contrada Nocchitella, lire 181.

11. Terreno simile, contrada Piano Maggiore, ritenuto in enfiteusi perpetua da Lanciotti Vincenzo, lire 1890.

12. Terreno simile in contrada Nocchitella e Bosco, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Domenico, lire 930.

13. Idem nella medesima contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Matteo, lire 1145.

14. Idem nella detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Biagio, lire 500.

15. Terreno simile in contrada Nocchietta, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Biagio, lire 418.

16. Idem in detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Carletti Domenico, lire 400.

17. Idem nella suddetta contrada, valutato lire 90.

18. Idem nella suddetta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Matteo, lire 75.

19. Idem come sopra, ritenuto in enfiteusi da Capitani Francesco ed altri, lire 140.

20. Terreno come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua da Luciani Giovanni, lire 1665.

21. Idem come sopra nella suddetta contrada, di libera proprietà del direttario, lire 180.

22. Idem nella suddetta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Projetti Domenico, lire 400.

23. Terreno pascolivo, olivato in contrada Torretta de Galli, ritenuto in enfiteusi perpetua da Zaccaria Domenico ed Antonio, lire 450.

24. Idem seminativo, olivato, vitato nella suddetta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Segatori Biagio e Nicola, lire 840.

25. Idem nella detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Scifoni Benedetto, lire 640.

26. Idem alberato, vitato, seminativo, contrada suddetta, ritenuto in enfiteusi perpetua da Martinori Vincenzo, lire 500.

27. Idem in contrada Colleaffamato e S. Nicola, ritenuto in enfiteusi perpetua da Orlandi Arcangelo e Felice lire 640.

28. Idem in contrada Sattiano e San Nicola, ritenuto in enfiteusi da Trombetta Giuseppe, lire 780.

29. Idem in contrada Nocchitella, ritenuto in enfiteusi perpetua da Orlandi Pietro, lire 420.

30. Idem posto come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua da Lanciotti Giuseppe, lire 115.

31. Idem in contrada Valle Chiappinate, ritenuto in enfiteusi perpetua da Pansoni Antonio, lire 170.

32. Idem in contrada Colle Gentiluomini, ritenuto in enfiteusi perpetua dal suddetto Pansoni, lire 104.

33. Idem in contrada Petriglio, ritenuto in enfiteusi perpetua da Mancini Giuseppe, lire 540.

34. Idem in contrada S. Nicola, ritenuto in enfiteusi perpetua da Trombetta Giuseppe, lire 276.

35. Idem in contrada Tirano, ritenuto in enfiteusi perpetua da Mancini Giovanni, lire 360.

36. Idem detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Pansoni Angelo, lire 500.

37. Idem come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua da Consalvi Michelangelo, lire 238.

38. Idem in contrada Montore, ritenuto in enfiteusi perpetua da Di Pasquali Domenico, lire 480.

39. Idem nella detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Tessetti Luigi, lire 1578.

40. Idem in contrada Scerciati o Marciano, ritenuto in enfiteusi perpetua da Orlandi Antonio, lire 840.

41. Idem in contrada Tulliano, ritenuto in enfiteusi perpetua da Pansoni Domenico, lire 260.

42. Idem contrada Camarelo, ritenuto in enfiteusi perpetua da Lupi Luigi, lire 200.

43. Idem in detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Luciani Antonio, lire 520.

44. Idem come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua dal suddetto Luciani, lire 846.

45. Idem nella suddetta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da De Angelis Leonardo, lire 780.

46. Idem posto come sopra, ritenuto in enfiteusi dal suddetto De Angelis, lire 280.

47. Idem nella stessa contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Torelli Domenico, lire 480.

48. Idem in detta contrada, ritenuto in enfiteusi perpetua da Sbraga Carmine, lire 428.

49. Idem libera proprietà del Mastricola, in contrada Fruttabonda, lire 1270.

50. Altro di libera proprietà del Mastricola, in detta contrada, lire 321.

51. Idem in contrada Costa Falliano, ritenuto in enfiteusi perpetua da Orlandi Pasquale, lire 200.

52. Idem in contrada Montora, ritenuto in enfiteusi perpetua dal suddetto Orlandi, lire 300.

53. Idem in contrada Montoro, ritenuto in enfiteusi perpetua dal suddetto Orlandi, lire 540.

54. Casa colonica in contrada Montoro, ritenuta come sopra dal suddetto Orlandi, lire 40.

55. Terreno alberato, vitato, olivato in contrada Montoro, ritenuto in enfiteusi da Orlandi Rosa, lire 215.

56. Terreno seminativo posto come sopra, ritenuto in enfiteusi perpetua da Miozzi Pasquale.

I suddetti beni verranno venduti in due distinti lotti e l'incanto si aprirà sul prezzo stabilito dal perito, cioè di lire 9131 25 per i fondi urbani, e lire 29,330 58 per i fondi rustici, oltre le altre condizioni descritte nel bando.

PAOLO BONOMI

3420 usciere del trib. civ. di Roma.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.